



## INDICE

• 1. Oggetto .....	3
• 2. Limiti di applicazione .....	3
• 3. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria .....	3
• 4. Determina a Contrarre .....	4
• 5. Procedura negoziata .....	4
• 6. Affidamento diretto .....	6
• 7. Sedio di gara e Commissione giudicatrice .....	7
• 8. Garanzie prestate dall'operatore economico .....	7
• 9. Verifica delle offerte anormalmente basse .....	8
• 10. Proposta di aggiudicazione .....	8
• 11. Verifica dei requisiti degli operatori economici .....	8
• 12. Aggiudicazione e comunicazioni successive .....	9
• 13. Forma del contratto .....	9
• 14. Comunicazioni ad A.N.AC. e obbligo di pubblicazione .....	10
• 15. Rinvio alla normativa generale .....	10

## 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, con riguardo alle specifiche esigenze della Società, l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli affidamenti di cui alle lettere a) e b), del comma 2, dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Le procedure devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al comma 1, dell'articolo 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
3. Lo svolgimento delle procedure di scelta del contraente oggetto del presente Regolamento sono di competenza dell'Ufficio Protocollo Appalti Pubblici e Contratti dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo.

## 2. Limiti di applicazione

1. Le procedure di affidamento per forniture e servizi di cui al presente Regolamento sono consentite solamente per importi inferiori alla soglia di cui ai commi 1, lettera c) o 2, lettera b) dell'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base alla natura dell'affidamento. Questa soglia, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, è adeguata ai sensi del comma 3, dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le procedure di affidamento per lavori di cui al presente Regolamento sono consentite solamente per importi inferiori alla soglia di cui alla lettera b), del comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Ai sensi del comma 4, dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le soglie di cui ai commi precedenti debbono intendersi riferite all'importo posto a base di gara, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara così come previsto dal comma 4, dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. Nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure di scelta del contraente previste per importi superiori alla soglia di cui al comma 1.
5. In fase di esecuzione non è possibile introdurre alcuna modifica al contratto che comporti, con riferimento ai prezzi posti a base di gara, il superamento della soglia economica sulla base della quale è stata individuata la procedura di scelta del contraente utilizzata per l'affidamento in quanto tale modifica si configurerebbe come sostanziale ai sensi del comma 4, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## 3. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché gli altri incarichi che la Società ritenga indispensabili a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento, di importo inferiore a 40.000 euro è utilizzata la procedura di cui all'art. 7 del presente Regolamento, ai sensi del comma 8, dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e

di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro è utilizzata la procedura negoziata prevista dalla lettera b), comma 2, art 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui all'art. 5 del presente Regolamento, ai sensi del comma 2, dell'art. 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Nessun servizio attinente all'architettura e all'ingegneria può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina del presente Regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure di scelta del contraente previste per importi superiori al limite di cui ai commi 1 e 2.

#### **4. Determina a Contrarre**

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento di cui al presente Regolamento, la Società determina di contrattare ai sensi del comma 2, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La determina a contrarre deve contenere quanto indicato all'art. 6 del Regolamento interno della Società sugli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. La determina a contrarre riporta la categoria merceologica dell'elenco dei fornitori, di cui al successivo art. 6, in cui ricade la prestazione da acquisire, se esistente.
4. Nel caso gli operatori economici da invitare siano individuati all'interno dell'elenco di cui al successivo art. 6, la determina a contrarre ne riporta il numero da invitare, se diverso dal numero individuato agli artt. 5 e 7 del presente Regolamento.
5. Nel caso gli operatori economici da invitare siano individuati tramite avviso pubblicato sul sito internet della Società, la determina a contrarre riporta l'eventuale numero massimo di operatori economici da invitare ed il relativo criterio di selezione.
6. Nel caso sia adottata la procedura di scelta del contraente di cui al successivo art. 5, la determina a contrarre deve espressamente riportare l'eventuale intenzione di non applicare il termine dilatorio di cui al comma 9, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dalla lett. b), del comma 10 dello stesso art. 32.

#### **5. Procedura negoziata**

1. L'affidamento di lavori di importo posto a base di gara pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro avviene ai sensi della lettera b), del comma 2, dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante nella determina a contrarre.
2. L'affidamento di forniture e servizi di importo posto a base di gara pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui ai commi 1, lettera c) o 2, lettera b) dell'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base alla natura dell'affidamento, avviene ai sensi della lettera b), del comma 2, dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante nella determina a contrarre.

3. Fino all'eventuale apposito elenco di fornitori, gli operatori da consultare sono individuati sulla base di un'indagine di mercato che prevede la pubblicazione di un avviso. Il numero di operatori economici da consultare è pari a cinque per forniture e servizi e pari a dieci per lavori, ai sensi della lett. b), del comma 2, dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo diversa determinazione della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
4. L'avviso di cui al precedente comma 3 deve essere pubblicato per almeno quindici giorni sul sito internet della Società nella sezione bandi, avvisi e appalti, salva la riduzione di tale durata fino ad un minimo di cinque giorni per ragioni di urgenza adeguatamente motivate dal Responsabile Unico del Procedimento.
5. L'avviso di cui al comma 3 deve contenere almeno l'oggetto della prestazione, una sua sintetica descrizione, la categoria merceologica in cui ricade la prestazione, l'eventuale quantità e durata o termine, l'importo presunto della prestazione, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale richiesti, il criterio di scelta della migliore offerta che sarà utilizzato nella procedura di scelta del contraente, e l'eventuale numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura ai sensi del comma 5 dell'art. 4. In mancanza di tale indicazione saranno consultati tutti gli operatori economici che hanno risposto all'avviso, purché dotati dei necessari requisiti.
6. Ai sensi del comma 2, dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso un numero di operatori economici inferiore a cinque per forniture e servizi o dieci per lavori risponda all'avviso di cui al comma 5, la procedura di scelta del contraente può essere comunque avviata invitando i soli operatori economici che hanno chiesto di partecipare.
7. La procedura di scelta del contraente ha luogo mediante gara. Agli operatori economici individuati è contemporaneamente inviata tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 3 dell'art. 75 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. una lettera di invito a presentare offerta.
8. La lettera di invito e gli eventuali allegati devono contenere almeno:
  - l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
  - l'importo massimo previsto con esclusione dell'IVA di legge;
  - le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
  - il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse;
  - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
  - l'eventuale clausola che preveda la possibilità per la Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - la misura delle penali;
  - l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - i requisiti di idoneità professionale e quelli economico-finanziari / tecnico organizzativi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al loro possesso;
  - la richiesta di accedere al sito internet della Società e prendere visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione, con la specificazione che la presentazione dell'offerta è subordinata alla completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti;
  - il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
  - lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
9. Il termine fissato per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo il caso di urgenza, adeguatamente motivato dalla

Stazione Appaltante nella determina a contrarre, in cui il termine può essere ridotto sino a cinque giorni.

10. L'apertura dei plichi delle offerte pervenute deve avvenire in seduta pubblica.
11. La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, nel caso il criterio adottato per la scelta dell'offerta migliore sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, avviene in seduta riservata.

## 6. Affidamento diretto

1. È consentito l'affidamento diretto nel caso di importo inferiore ad euro 40.000 ai sensi della lettera a), del comma 2, dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L'affidamento diretto di cui al comma 1 è preceduto, per importi superiori ad euro 5.000, da una Valutazione Comparativa di Preventivi, salvo diversa disposizione della Stazione Appaltante nella determina a contrarre.
3. L'affidamento diretto preceduto dalla Valutazione Comparativa di Preventivi di cui al comma 2 è la procedura da utilizzare di norma per gli appalti di importo superiore ad euro 5.000 ed inferiore ad euro 40.000, salvo che la Stazione Appaltante non richieda espressamente nella determina a contrarre di ricorrere ad una modalità diversa.
4. La Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, imparzialità e parità di trattamento, può indicare nella determina a contrarre l'operatore economico a cui affidare direttamente la prestazione fornendo adeguata motivazione.
5. La Valutazione Comparativa di Preventivi non è una procedura ad evidenza pubblica.
6. La Valutazione Comparativa di Preventivi deve essere condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, imparzialità e parità di trattamento.
7. La Valutazione Comparativa di Preventivi viene espletata consultando almeno tre operatori economici individuati sulla base di una ricerca di mercato.
8. La Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, imparzialità e parità di trattamento, può indicare nella determina a contrarre, uno o più operatori economici da consultare nella Valutazione Comparativa di Preventivi, fornendo motivazione.
9. La Valutazione Comparativa di Preventivi con la quale sono consultati gli operatori economici deve contenere almeno:
  - l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
  - l'importo presunto della prestazione con esclusione dell'IVA di legge;
  - la durata della prestazione;
  - le eventuali garanzie richieste all'affidatario;
  - il termine di presentazione delle risposte alla Valutazione Comparativa di Preventivi ed il periodo di validità delle stesse;
  - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - la specificazione che trattasi di Valutazione Comparativa di Preventivi e, come tale, non vincola in alcun modo la Società ad affidare la prestazione;
  - i requisiti richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al loro possesso;
  - l'indicazione dei termini e modalità di pagamento;

- la richiesta di accedere al sito internet della Società e prendere visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione, con la specificazione che la presentazione dell'offerta è subordinata alla completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.
10. L'individuazione dell'affidatario della prestazione oggetto di una Valutazione Comparativa di Preventivi da parte dell'Ufficio preposto avviene con il criterio del minor prezzo, salvo diversa determinazione della Stazione Appaltante.
  11. L'apertura contemporanea delle risposte pervenute a seguito di Valutazione Comparativa di Preventivi deve avvenire successivamente al termine ultimo fissato per la loro presentazione.
  12. Poiché la Valutazione Comparativa di Preventivi non è una procedura ad evidenza pubblica, non si procede con la comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
  13. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina della Valutazione Comparativa di Preventivi e dell'affidamento diretto.
  14. L'Ufficio Protocollo Appalti Pubblici e Contratti procede alla verifica dei requisiti dell'affidatario nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12.

## **7. Sedio di gara e commissione giudicatrice**

1. Nelle procedure di scelta del contraente di cui all'art. 5, la fase amministrativa della procedura, comprendente la verifica della documentazione amministrativa resa dai concorrenti, incluso l'eventuale soccorso istruttorio, spetta ad un Sedio di gara, nominato dalla Stazione Appaltante.
2. Qualora il criterio adottato per la scelta della migliore offerta nella procedura di scelta del contraente di cui all'art. 5 sia quello del minor prezzo, al Sedio di Gara di cui al comma 1 compete anche la valutazione delle offerte economiche e la proposta di aggiudicazione.
3. Qualora il criterio adottato per la scelta della migliore offerta nella procedura di scelta del contraente di cui all'art. 5 sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la proposta di aggiudicazione compete ad una Commissione Giudicatrice, composta da tre esperti nominati dalla Stazione Appaltante.
4. La proposta e la nomina della Commissione Giudicatrice deve avvenire in data successiva al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
5. Per le modalità di scelta dei componenti e per la disciplina delle incompatibilità dei componenti si rinvia ai commi 8 e 9, dell'art. 7 del Regolamento interno della Società sugli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **8. Garanzie prestate dall'operatore economico**

1. Nella procedura di scelta del contraente di cui all'art. 5 del presente Regolamento di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro non è richiesto al concorrente di presentare in fase d'offerta la garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a meno che la Stazione Appaltante non richieda espressamente nella determina a contrarre la sua applicazione.
2. Nella procedura di scelta del contraente relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3 del presente Regolamento non è mai richiesta la garanzia di cui all'art. 93. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del comma 10 del medesimo articolo.

3. Nella Valutazione Comparativa di Preventivi di cui all'art. 7 del presente Regolamento non è richiesto all'operatore economico consultato di presentare in fase di risposta la garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. Nelle procedure di scelta del contraente di cui all'art. 5 del presente Regolamento di importo pari o superiore a 40.000 euro è sempre richiesta all'affidatario la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. Nelle procedure di scelta del contraente di importo inferiore a 40.000 euro di cui all'art. 5 ed all'art. 7 del presente Regolamento non è richiesta all'affidatario la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a meno che la Stazione Appaltante non la richieda espressamente nella determina a contrarre.

#### **9. Verifica delle offerte anormalmente basse**

1. Nelle procedure di scelta del contraente di cui all'art. 5, il Responsabile Unico del Procedimento può procedere, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6, dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla valutazione della congruità delle offerte pervenute che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
2. Nelle procedure di scelta del contraente di cui all'art. 5, per l'individuazione delle offerte anormalmente basse non si applicano gli automatismi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, per valutare le offerte individuate ai sensi del comma 1, non deve necessariamente procedere ai sensi dei commi 4 e 5, dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il criterio adottato per la valutazione non può, comunque, prescindere da un confronto con l'operatore economico.

#### **10. Proposta di aggiudicazione**

1. Nella procedura di cui all'art. 5, concluse le operazioni di gara con l'individuazione della migliore offerta, il Seggio di gara o la Commissione Giudicatrice procedono a proporre l'aggiudicazione.
2. Gli atti della procedura inclusa la proposta di aggiudicazione e le offerte degli operatori economici, sono resi disponibili al Responsabile Unico del Procedimento che procede alla verifica di cui all'art. 9 del Regolamento interno della Società sugli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. L'Ufficio Protocollo Appalti Pubblici e Contratti procede con la verifica dei requisiti dell'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione e della veridicità delle dichiarazioni da esso rese in fase di offerta secondo quanto previsto dall'art. 12.

#### **11. Verifica dei requisiti degli operatori economici**

1. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000 euro, la verifica sulle dichiarazioni rese all'interno dell'offerta dall'affidatario in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene mediante il sistema AVCPass ai sensi dell'art. 9 della Deliberazione A.V.C.P. n. 111 del 20 dicembre 2012 s.m.i. sino a quando non

entrerà in vigore la Banca Dati Nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dal comma 13, dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo che la procedura non venga svolta nell'ambito dei settori speciali.

2. Nel caso il sistema AVCPass non consenta l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per problemi tecnici indipendenti dalla Società, il Responsabile Unico del Procedimento può, previa comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, procedere all'affidamento sulla base di verifiche condotte direttamente presso gli enti competenti (Procura della Repubblica, Enti previdenziali ed assistenziali, Camere di Commercio, ecc..).
3. L'aggiudicazione basata sulle modalità di verifica di cui al comma 2 può essere determinata trascorsi almeno dieci giorni dalla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al medesimo comma.
4. Per gli affidamenti di forniture e servizi, compresi quelli attinenti l'architettura e l'ingegneria, di importo inferiore a 20.000 Euro l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è reso dall'aggiudicatario mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è reso dall'aggiudicatario mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
6. L'Ufficio Protocollo Appalti Pubblici e Contratti procede, a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione ai sensi dei commi 4 e 5, così come previsto dall'art 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

## **12. Aggiudicazione e comunicazioni successive**

1. Nella procedura di scelta del contraente di cui all'art. 5 la Stazione Appaltante provvede di norma all'aggiudicazione una volta concluse le verifiche di cui all'art. 12.
2. La Stazione Appaltante può procedere all'aggiudicazione prima del completamento delle verifiche di cui all'art. 12. In tal caso l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico.
3. Resta salva la possibilità di consegnare la prestazione in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **13. Forma del contratto**

1. Il contratto per gli affidamenti di cui all'art. 5 di importo pari o superiore a 40.000 euro è stipulato, ai sensi del comma 14, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata in modalità elettronica o mediante corrispondenza consistente in apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.
2. Il contratto per gli affidamenti di cui all'art. 5 di importo inferiore a 40.000 euro e per gli affidamenti diretti di cui all'art. 7 è stipulato, ai sensi del comma 14, dell'art. 32 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza consistente in apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

3. Il contratto di cui ai commi 1 e 2 deve contenere:
  - l'oggetto della prestazione, la sua descrizione e le sue caratteristiche tecniche;
  - l'importo contrattuale con esclusione dell'IVA di legge;
  - la garanzia definitiva;
  - le condizioni di esecuzione della prestazione;
  - l'indicazione della data di avvio della prestazione o il rimando alla sottoscrizione del verbale di avvio;
  - la durata della prestazione, nonché i termini intermedi nel caso di contratti ad esecuzione continuata e periodica;
  - i termini e le modalità di pagamento;
  - i conti correnti bancari sui quali saranno effettuati i pagamenti;
  - la misura delle penali;
  - l'obbligo di attenersi al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione e di Gestione aziendale;
  - la clausola di risoluzione del contratto;
  - ove ricorre il caso, impegno a conformare le proprie attività al rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del Reg.UE 679/2016;
  - ove ricorre il caso, nel caso di trattamento di dati personali da parte dell'affidatario saranno inserite nel contratto le clausole riguardanti la nomina a Titolare/responsabile/Autorizzato al trattamento dei dati personali.

#### **14. Comunicazioni ad A.N.AC. e obbligo di pubblicazione**

1. Gli atti relativi alle procedure di cui agli artt. 5 e 7 devono essere pubblicati sul profilo della Società, nella sezione Società trasparente, ai sensi del comma 1, dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Sino a quando l'Autorità Nazionale Anticorruzione non adotterà gli atti volti a disciplinare il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 9, dell'art. 213 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i contratti per gli affidamenti di cui all'art. 5, di importo pari o superiore a 40.000 euro, sono soggetti alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione originariamente previste al comma 8, dell'art. 7 dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da condursi nel rispetto delle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'Autorità del 11 maggio 2016.
3. A partire dalla data di pubblicazione da parte dell'A.N.AC. degli atti volti a disciplinare il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 9, dell'art. 213 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i contratti per gli affidamenti di cui al presente regolamento saranno soggetti a comunicazione nel rispetto dei contenuti di tali atti.
4. Gli affidamenti di cui all'art. 5 e gli affidamenti diretti di cui all'art. 7 sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 32, dell'art. 1 della L. 190/2012 e s.m.i..

## 15. Rinvio alla normativa generale

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale in vigore, ed in particolare al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché agli atti dell'A.N.AC. la cui emanazione è prevista dallo stesso decreto legislativo, con particolare riferimento a quelli previsti dal comma 5, dell'art. 31 (linee guida sul RUP) e dal comma 7, dell'art. 36 (linee guida sulle procedure sotto soglia).
2. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi automaticamente modificate nel caso vadano in contrasto con sopravvenute disposizioni legislative.

Pordenone, 05/03/2019